



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2011/2013(INI)

25.2.2011

PROGETTO DI RELAZIONE

sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i
consumatori e le imprese
(2011/2013(INI))

Commissione giuridica

Relatrice: Diana Wallis

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...**Error! Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE**Error! Bookmark not defined.**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione del 1° luglio 2010 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (COM(2010)0348),
- vista la decisione della Commissione 2010/233/UE del 26 aprile 2010 che istituisce il gruppo di esperti per un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti¹,
- vista la comunicazione della Commissione del 11 luglio 2001 sul diritto contrattuale europeo (COM(2001)0398),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2003 “Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo – Un piano d'azione” (COM(2003)0068),
- vista la comunicazione della Commissione del 11 ottobre 2004 intitolata "Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro" (COM(2004)0651),
- viste la relazione della Commissione del 23 settembre 2005 intitolata "Prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell'acquis" (COM(2005)0456) e la relazione della Commissione del 25 luglio 2007 intitolata "Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento" (COM(2007)0447),
- vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),
- vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo²,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo³,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo⁴,
- vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro⁵,
- viste le sue risoluzioni del 26 maggio 1989⁶, 6 maggio 1994¹, 15 novembre 2001² e 2

¹ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109.

² GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 31.

³ GU C 323 E del 18/12/2008, pag. 364.

⁴ GU C 305 E del 14/12/2006, pag. 247.

⁵ GU C 292 E del 01/12/2006, pag. 109.

⁶ GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.

settembre 2003³ sulla questione,

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0000/2011),
- A. considerando che l'iniziativa europea per il diritto dei contratti, che punta a risolvere i problemi inerenti al mercato interno dovuti al divergere dei corpus di norme in materia di diritto contrattuale, è oggetto di discussioni da diversi anni,
- B. considerando che, sulla scia della crisi finanziaria globale, appare più importante che mai istituire un regime coerente in materia di diritto dei contratti per realizzare le piene potenzialità del mercato interno,
- C. considerando che il gruppo di esperti istituito per assistere la Commissione nella preparazione di una proposta di quadro comune di riferimento ha iniziato i suoi lavori ed è affiancato da una tavola rotonda dei soggetti interessati,
- D. considerando che, secondo un'indagine della Commissione del 2008, tre quarti dei rivenditori operano soltanto sul mercato nazionale mentre le vendite transfrontaliere avvengono solo in pochi Stati membri⁴,
- E. considerando che l'applicazione di normative straniere (sui diritti dei consumatori) alle transazioni transfrontaliere a norma del regolamento Roma-I⁵ è ritenuta la causa di considerevoli costi per le imprese, in particolare le PMI, costi che sono stimati a 15 000 euro per impresa e per Stato membro⁶,
- F. considerando che tali costi di transazione sono visti come un grave ostacolo agli scambi transfrontalieri, come confermato dal 60% dei rivenditori intervistati nel 2008⁷, e che il 46% ha affermato che norme armonizzate contribuirebbero ad accrescere le vendite transfrontaliere,
- G. considerando le prove che dimostrano la persistente frammentazione del mercato online: in un'indagine, il 61% di 10 964 di ordini transfrontalieri simulati non è andato a buon fine, tra l'altro per il rifiuto dei rivenditori di trattare con il paese del consumatore⁸; considerando, d'altro canto, che gli acquisti transfrontalieri sembrano accrescere le possibilità per i consumatori di trovare offerte più economiche⁹ e di trovare prodotti non

¹ GU C 205 del 25/07/1994, pag. 518.

² GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 538

³ GU C 76 E del 25/03/2004, pag. 95.

⁴ Eurobarometro 224, 2008, pag. 4.

⁵ GU L 177 del 04.07.2008, pag. 6.

⁶ Posizione della Federazione britannica delle piccole imprese su Roma I (2007).

⁷ Eurobarometro 224, 2008, pag. 4.

⁸ COM(2009) 0557, pag. 5.

⁹ Idem, pag. 3.

disponibili online nel proprio paese¹;

- H. considerando che le iniziative intraprese nell'ambito del diritto contrattuale europeo devono essere coerenti con l'attesa direttiva sui diritti dei consumatori,

Natura giuridica dello strumento del diritto contrattuale europeo

1. attende con vivo interesse la pubblicazione dei risultati del gruppo di esperti e il dibattito in corso su come dovrebbero essere impiegati tali risultati;
2. si dichiara favorevole all'istituzione di uno strumento opzionale mediante regolamento; ritiene che tale strumento opzionale potrebbe essere completato da un pacchetto di strumenti che dovrebbe essere approvato mediante un accordo interistituzionale;
3. ritiene che il pacchetto di strumenti potrebbe essere introdotto gradualmente, a partire da uno strumento della Commissione, per essere convertito, una volta concordato tra le istituzioni, in uno strumento per il legislatore dell'Unione; rileva che un pacchetto di strumenti offrirebbe lo sfondo e la base necessari per il funzionamento di uno strumento opzionale;
4. ritiene che lo strumento opzionale genererebbe un valore aggiunto europeo, in particolare assicurando la certezza giuridica attraverso la giurisdizione della Corte di giustizia e offrendo immediatamente le potenzialità per superare le barriere sia giuridiche che linguistiche, in quanto lo strumento opzionale sarebbe naturalmente disponibile in tutte le lingue dell'UE;
5. vede nella natura flessibile e volontaria di uno strumento opt-in un convincente vantaggio pratico; chiede, tuttavia, alla Commissione di inserire in qualsiasi proposta relativa a uno strumento opzionale un meccanismo di controllo e riesame periodico con la stretta partecipazione di tutte le parti interessate;

Campo di applicazione dello strumento

6. ritiene che lo strumento dovrebbe disciplinare sia i contratti tra imprese che i contratti tra imprese e consumatori; sottolinea che il livello della tutela dei consumatori dovrebbe essere elevato, in quanto le disposizioni nazionali obbligatorie, anche in materia di diritto dei consumatori, sarebbero sostituite;
7. non comprende perché uno strumento opzionale non dovrebbe essere disponibile come scelta facoltativa nelle situazioni transfrontaliere e nazionali, in quanto ciò avrebbe il vantaggio della semplicità e del risparmio di costi, in particolare per il settore delle PMI; ritiene, tuttavia, che gli effetti dell'adesione opt-in a corpus di norme nazionali di diritto contrattuale meritino un'analisi specifica;
8. riconosce che l'e-commerce o i contratti di vendita a distanza rappresentano una quota importante delle transazioni transfrontaliere; ritiene, tuttavia, che lo strumento opzionale non dovrebbe limitarsi a queste tipologie di transazioni;

¹ Idem, pag. 5.

9. è convinto che il campo di applicazione del pacchetto di strumenti potrebbe essere molto ampio, dato che qualsiasi strumento opzionale dovrebbe limitarsi alle questioni essenziali del diritto dei contratti;
10. coglie i vantaggi di uno strumento opzionale contenente disposizioni specifiche per le tipologie di contratto più frequenti, in particolare per la vendita di beni e la fornitura di servizi; reitera il suo precedente appello affinché i contratti di assicurazione siano ripresi nel campo di applicazione dello strumento opzionale, poiché ritiene che tale strumento possa essere particolarmente utile per i contratti assicurativi di piccole dimensioni; osserva che sono state sollevate alcune questioni specifiche in relazione alle quali uno strumento opzionale potrebbe rivelarsi vantaggioso, quali i diritti digitali e la proprietà effettiva; ritiene che, d'altro canto, potrebbe essere necessario escludere taluni tipi di contratti di diritto pubblico complessi;

Applicazione concreta di uno strumento europeo di diritto contrattuale

11. prende atto del fatto che tra le PMI sembrano essere molti i sostenitori che si attendono vantaggi da uno strumento opzionale, a condizione che sia formulato in modo da renderne l'uso semplice e interessante per tutte le parti;
12. ritiene che, se lo strumento opzionale avrà l'effetto di fornire un unico corpus normativo, rimarrà comunque la necessità di cercare di stabilire condizioni e modalità uniformi per il commercio che possano essere fornite in modo semplice e comprensibile, siano direttamente disponibili alle PMI e siano dotate di qualche forma di sistema di marchio di fiducia per garantire la fiducia dei consumatori;
13. ricorda che è tuttora prioritario continuare a lavorare alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere, in particolare per le PMI e i consumatori, ma sottolinea che, se le parti utilizzano un unico corpus giuridico fornito da uno strumento opzionale, tale composizione ne risulterebbe ulteriormente agevolata; chiede alla Commissione di studiare le sinergie al momento di presentare una proposta;
14. indica che la mancanza di fiducia nei sistemi di ricorso transfrontalieri potrebbe essere affrontata collegando direttamente lo strumento opzionale al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
15. prende atto dei timori espressi secondo cui raramente i consumatori sono in grado di scegliere in materia di condizioni contrattuali e sono messi di fronte all'opzione "prendere o lasciare"; crede fermamente che uno strumento opzionale interessante, in grado di offrire opportunità commerciali e rafforzare la concorrenza, amplierà effettivamente le scelte complessive disponibili ai consumatori;

Partecipazione dei soggetti interessati, valutazione dell'impatto

16. sottolinea l'importanza cruciale di associare i soggetti interessati di tutta l'Unione e provenienti da diversi settori di attività, compresi gli operatori della giustizia;
17. si compiace del fatto che i gruppi di esperti e dei soggetti interessati provengono da

contesti geografici e settoriali diversificati; ritiene che i contributi dei soggetti interessati diventeranno ancora più importanti una volta ultimata la fase di consultazione e non appena sarà lanciata la procedura legislativa vera e propria, che dovrà essere il più possibile inclusiva e trasparente;

18. ricorda, conformemente ai principi di Legiferare meglio, la necessità di un'ampia ed esauriente valutazione d'impatto che analizzi le varie opzioni possibili, compresa quella di non intraprendere un'azione dell'Unione, e si concentri sulle questioni concrete;

o

o o

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

I. Quadro generale

Il diritto dei contratti determina e organizza le transazioni all'interno del mercato interno e le sue potenzialità sia nell'ostacolare che nell'agevolare tali transazioni sono pertanto ovvie. Scegliere le giuste prospettive per il futuro nel settore del diritto dei contratti può offrire un contributo importante per migliorare il funzionamento del mercato interno e per dispiegare le sue piene potenzialità per le imprese, in particolare le PMI, e per i consumatori.

I potenziali vantaggi del diritto europeo dei contratti per il mercato interno sono discussi da anni a livello interistituzionale e con il grande pubblico; il Parlamento si è pronunciato per la prima volta sulla questione nel 1989. La Commissione ha ampliato il dibattito pubblicando la sua comunicazione del 2001, che si concentra sugli eventuali problemi che le divergenze sul piano del diritto contrattuale potrebbero comportare nel mercato interno e per le possibili opzioni d'intervento. Alla luce delle risposte a tale consultazione, la Commissione ha pubblicato un piano d'azione nel 2003, nel quale, tra l'altro, propone la definizione di un quadro comune di riferimento che contenga definizioni, principi comuni e norme tipo allo scopo di migliorare la qualità e la coerenza del diritto europeo dei contratti. In una successiva comunicazione del 2004 la Commissione espone il seguito dato al piano d'azione e propone di rivedere l'acquis dell'Unione in materia e nel 2008 ha presentato una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori. Per quanto concerne il diritto europeo dei contratti e il quadro comune di riferimento, la Commissione ha riferito in due occasioni in merito ai progressi registrati in questo settore e ha ora nuovamente proposto, in un Libro verde, una serie di azioni da adottare in questo campo.

Va osservato che il Parlamento, in varie risoluzioni sulla questione, ha ripetutamente riconosciuto i vantaggi offerti da un migliore quadro in materia di diritto contrattuale per il mercato interno, ha nuovamente valutato positivamente l'idea di un quadro comune di riferimento e ha insistito sulla sua stretta partecipazione e di quella dei soggetti interessati.

La presente relazione mira a rispondere al recente Libro verde della Commissione sul diritto europeo dei contratti e a esporre le priorità del Parlamento in questo campo.

II. Elementi di prova

Poiché qualsiasi iniziativa inerenti al diritto contrattuale dovrà rigorosamente rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni reali delle imprese e dei consumatori, la relatrice ritiene che qualsiasi ragionamento in questo campo debba basarsi su prove concrete circa la situazione vigente nel diritto contrattuale e sulle eventuali difficoltà che le imprese e i consumatori incontrano, in particolare nelle transazioni transfrontaliere.

La relazione pertanto cita diversi dati recenti:

– La Federazione britannica delle Piccole imprese ha calcolato nella sua posizione sul regolamento Roma I del 2007 che un'impresa dovrebbe sostenere un costo di 15 000 euro per accedere al mercato e-commerce di uno Stato membro, costo che comprende le spese legali, le spese di traduzione e le spese di attuazione.

– Per il Flash Eurobarometro 224 del 2008 sull'atteggiamento delle imprese nei confronti delle vendite transfrontaliere e la tutela dei consumatori, in base alle informazioni fornite, viene intervistato tra il 30 gennaio e il 7 febbraio 2008 un totale di 7 282 manager dei 27 Stati membri più Norvegia. Tra i risultati salienti figurano i seguenti (Principali risultati, pag. 4):

- Tre quarti dei rivenditori dell'UE effettuano vendite esclusivamente sul mercato nazionale. Inoltre le imprese che con maggiore probabilità effettuano vendite transfrontaliere sono le imprese medie e medio-grandi.
- Il costo percepito dell'osservanza delle varie norme nazionali che disciplinano le transazioni con i consumatori è visto dal 60% dei rivenditori come un ostacolo che desta preoccupazione.
- È stato altresì riscontrato che il 46% dei rivenditori convenivano che se le disposizioni di legge che disciplinano le transazioni con i consumatori fossero armonizzate in tutta l'Unione, le loro vendite transfrontaliere aumenterebbero. Il 41% ha affermato che il livello delle vendite transfrontaliere non aumenterebbe. Inoltre, mentre il 75% attualmente non vende all'estero, solo il 41% ha affermato che continuerebbe a non farlo in caso di armonizzazione legislativa.

– Le prove desunte dalla comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557) sono state ottenute, secondo le informazioni contenute nella comunicazione, nel modo seguente: ai rilevatori provenienti da tutti gli Stati membri è stato chiesto di cercare su Internet un elenco di 100 prodotti popolari e di registrarne il prezzo, compreso il totale delle spese di spedizione e dei costi. Laddove possibile, sono state paragonate le offerte nazionali e transfrontaliere. Inoltre è stata registrata la disponibilità di prodotti nonché l'esito positivo o meno della transazione. Tra i risultati ottenuti figurano i seguenti:

- Confronto dei prezzi: in 13 dei 27 Stati membri dell'UE (Portogallo, Italia, Slovenia, Spagna, Danimarca, Romania, Lettonia, Grecia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Cipro, Malta) i rilevatori hanno potuto – per almeno la metà di tutte le ricerche di prodotti – trovare un'offerta transfrontaliera più economica di almeno il 10% rispetto alla migliore offerta nazionale (COM (2009)0557, pag. 3).
- Accesso ai prodotti: nell'indagine di cui sopra i rilevatori a Cipro, Malta, e Lussemburgo, ma anche in Lituania, Lettonia, Irlanda, Belgio, Estonia, Portogallo e Finlandia non sono riusciti a trovare offerte nazionali on-line per almeno la metà dei prodotti ricercati nell'ambito della loro ricerca di 100 prodotti (COM (2009)0557, pag. 4).
- Esito negativo delle transazioni online: tra i 10 964 test di acquisto a livello transfrontaliero in media soltanto nel 39% dei casi è risultato possibile trasmettere un ordine a un negozio on-line situato in un paese diverso da quello del consumatore. Il 61% del totale degli ordini non sarebbe potuto andare a buon fine: questo perché i commercianti rifiutano di servire il paese del consumatore o per altri motivi.

La relatrice ritiene che questi dati dimostrano che le differenze a livello di diritto dei contratti

scoraggiano le imprese, in particolare le PMI, dall'intraprendere scambi a livello transfrontaliero e impedisce loro di beneficiare delle opportunità e dei profitti offerti dal mercato interno. Questi dati confermano inoltre che i consumatori risultano svantaggiati dalla limitata offerta di prodotti, da prezzi più elevati e da una qualità inferiore per la scarsa concorrenza transfrontaliera. Ai consumatori può essere negato del tutto l'accesso ad offerte a livello transfrontaliero.

III. Struttura della relazione

La relazione è divisa in quattro sezioni: la prima e la seconda contengono risposte alle domande sollevate dalla Commissione nel suo Libro verde; la terza e la quarta sezione affrontano questioni che, secondo il relatore, rivestono una particolare importanza, in particolare le questioni inerenti all'applicazione concreta e le questioni riguardanti la partecipazione dei soggetti interessati e la valutazione dell'impatto.

Natura giuridica dello strumento del diritto europeo dei contratti

Il relatore ritiene che vada privilegiata l'opzione di mettere a punto uno strumento opzionale per il diritto europeo dei contratti mediante un regolamento (opzione 4). Tale opzione potrebbe essere completata da un pacchetto di strumenti per la Commissione e il legislatore (opzione 2) da attuarsi mediante un accordo interistituzionale. A giudizio del relatore, un pacchetto di strumenti ha il vantaggio che potrebbe essere messo a punto in modo relativamente rapido; potrebbe essere introdotto per tappe e potrebbe essere messo a disposizione della Commissione, in un primo tempo, al momento di proporre norme legislative relative al diritto contrattuale e successivamente, in una seconda fase, al Parlamento e al Consiglio, previa conclusione di un accordo interistituzionale, al momento di legiferare sulla materia. La velocità con cui si potrebbe elaborare un pacchetto di strumenti garantirebbe una prima prova sul campo dei singoli elementi del quadro comune di riferimento e una prima giurisprudenza, preparando così la base giuridica su cui si esplicherà lo strumento opzionale.

Secondo il relatore lo strumento opzionale, ad esempio se raffrontato alle norme internazionali vigenti quali la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni e i Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali, offre il chiaro vantaggio di offrire certezza giuridica nell'ambito della giurisdizione della Corte di giustizia e la pluralità linguistica. In particolare, il relatore reputa positivo che uno strumento opzionale amplifichi la scelta delle parti e si dimostrerà vantaggioso se sarà visto come interessante dalle parti e quindi sarà scelto. In caso contrario non vi saranno svantaggi per nessuno. Il relatore ritiene inoltre che un meccanismo di controllo e di riesame sarà di importanza cruciale per garantire che lo strumento opzionale risponda alle esigenze del mercato e agli sviluppi sul piano giuridico ed economico.

Ambito di applicazione dello strumento

Il relatore ritiene che i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori dovrebbero essere disciplinati da uno strumento opzionale ed è convinta che il livello di tutela dei consumatori dovrà essere elevata per garantire gli effetti desiderati sul mercato interno.

Il relatore ritiene inoltre che uno strumento opzionale potrebbe avere un carattere "opt-in" sia

nelle situazioni transfrontaliere che nazionali, ma auspica che si analizzi in modo esauriente se e come la disponibilità di uno strumento opzionale per le transazioni nazionali inciderebbe sull'evoluzione del diritto dei contratti nazionale; tale analisi potrebbe essere svolta nell'ambito della valutazione dell'impatto che dovrà accompagnare la proposta di qualsiasi strumento in materia di diritto dei contratti.

Il relatore prende atto delle voci che si levano per limitare un futuro strumento in materia di diritto dei contratti all'e-commerce o alle vendite a distanza e riconosce che tali contratti sarebbero uno dei principali campi di applicazione di un siffatto strumento, ma non desidera creare una differenziazione artificiale tra transazioni virtuali e a distanza e transazioni dirette e pertanto non è favorevole a limitare il campo di applicazione di uno strumento opzionale sotto tale profilo.

Quanto al campo di applicazione concreto dello strumento, secondo il relatore esso dovrebbe concentrarsi sulle questioni essenziali del diritto contrattuale.

In merito alla copertura di specifiche tipologie di contratti, il relatore ritiene che occorra dare priorità alle disposizioni relative alla vendita di beni, come pure ai contratti di servizio. Va ricordato che il Parlamento ha già sottolineato nella sua risoluzione del 2 settembre 2003 che uno strumento opt-in nei settori dei contratti con i consumatori e nei contratti assicurativi dovrebbe essere prioritario e il relatore coglie i vantaggi offerti da uno strumento opzionale relative ai contratti assicurativi di modesta entità. Inoltre è interessato a esaminare le opportunità che possono essere offerte da uno strumento opzionale per quanto riguarda i diritti digitali e la proprietà effettiva, questioni che sono state sollevate nelle discussioni in corso. D'altro canto, il relatore reputa necessario definire chiaramente i limiti per quanto riguarda le tipologie dei contratti coperti. Ad esempio, dovrebbe essere chiaro che i contratti complessi di diritto pubblico o taluni contratti di entità considerevole nel settore degli appalti pubblici non dovrebbero ricadere nell'ambito di uno strumento opzionale.

Applicazione concreta di uno strumento di diritto europeo dei contratti

In questa sezione, il relatore solleva varie questioni che paiono importanti per l'applicazione concreta di uno strumento opzionale.

Il relatore sottolinea soprattutto che la semplicità e l'utilizzo immediato devono essere obiettivi chiave. Inoltre uno strumento opzionale dovrà essere visto nell'ottica di condizioni e modalità uniformi e per coloro che vogliono utilizzare lo strumento opzionale, in particolare le PMI, sarà di importanza cruciale che esistano norme uniformi semplici e comprensibili. L'introduzione di un sistema di marchio di fiducia garantirebbe una maggiore fiducia da parte dei consumatori.

Il relatore ritiene inoltre che si dovranno sviluppare sinergie con la risoluzione alternativa delle controversie nonché con il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Infine sottolinea che uno strumento opzionale amplierà la scelta del consumatore.

Partecipazione dei soggetti interessati, valutazione dell'impatto

Il relatore ricorda l'importanza cruciale di una partecipazione ampia e bilanciata dei soggetti interessati. Riconosce che l'attuale metodo di lavoro della Commissione con la partecipazione di un esperto e un gruppo di soggetti interessati assicura già la partecipazione delle parti interessate, tuttavia ritiene importante sottolineare che il processo non ha ancora superato la fase della consultazione e che la procedura legislativa vera e propria non è ancora avviata. La partecipazione dei soggetti interessati sarà, in particolare, essenziale durante la procedura legislativa, la cui inclusività e trasparenza dovranno essere garantite con tutti i mezzi a disposizione.

Infine, il relatore sottolinea l'importanza di una valutazione d'impatto ampia e variata, che sia in grado di esplorare un ampio ventaglio delle opzioni possibili e sia incentrata sulle questioni pratiche importanti per il funzionamento di uno strumento opzionale.